



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Borgo San Lorenzo, 24/07/2020

Alle Aziende Clienti.

Oggetto: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA DI CONTRATTI A TERMINE E DI PROROGA DI CONTRATTI DI APPRENDITATO.

In sede di conversione del Decreto Rilancio, avvenuta il 19 luglio, è stato inserito il comma 1 bis all'art. 93 secondo cui "il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è **prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa**, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da covid-19".

Il regime di **proroga automatica**, integrato anche con una disposizione contenuta nel DLgs n. 148/2015 in merito al contratto di apprendistato professionalizzante, riguarda quindi i contratti di apprendistato e i contratti a termine anche in regime di somministrazione.

Dalla lettura della norma appare che l'effetto si verifica in automatico, **senza alcuno spazio discrezionale di scelta per il datore di lavoro.**

Se forse per l'apprendistato la ratio del provvedimento può essere ricercata nella esigenza di consentire il completamento del percorso formativo, per il contratto a tempo determinato il differimento del termine appare alquanto illogico. Ma tralasciamo ogni commento

Dal momento che la legge di conversione è entrata in vigore il 19 luglio 2020, si ritiene che la proroga riguardi i contratti a termine in essere alla predetta data, con esclusione quindi di quelli già scaduti. L'effetto della proroga è costituito dal prolungamento "forzato" del rapporto a termine per un numero di giornate pari a quelle di sospensione del lavoratore dall'attività lavorativa conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, coincidenti con quelle di intervento dell'ammortizzatore sociale emergenziale applicabile (assegno ordinario del FIS, CIGO o cassa in deroga).

Ad esempio, se il lavoratore a termine è rimasto assente per 14 settimane, le complessive giornate di sospensione ammontano a 70 giornate nel caso di distribuzione dell'orario su 5 giorni. Conseguentemente, il rapporto di lavoro a tempo determinato subirà lo "slittamento" del termine finale di 70 giornate.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo

Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

In data odierna è stata pubblicata una nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in cui, citiamo testualmente, "si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni d'intesa con il Ministero del Lavoro ... anche in ragione delle ricadute che determina in particolare sulla restante disciplina in materia di contratti a tempo determinato".

Ci auguriamo che queste indicazioni ministeriali arrivino velocemente (!!!) ma che soprattutto offrano una lettura un po' diversa, lasciando magari un margine di discrezionalità al datore di lavoro. Al momento non possiamo che operare secondo il dettato normativo sopra descritto.

Rimanendo a disposizione in caso di ogni ulteriore necessità, porgiamo Cordiali Saluti.

Studio Pini & Associati



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di
amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il
Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003
per le attività di Intermediazione fra domanda e
offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del
Personale